

Allegata "A" all'atto repertorio n. 467.683/21.580

STATUTO

della

"SOCIETÀ COOPERATIVA weLaika"

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Torino, la Società cooperativa denominata "SOCIETÀ COOPERATIVA weLaika" a mutualità prevalente, siglabile "weLaika".

Alla cooperativa per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano:

- a) le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica
- b) in quanto compatibili con le suddette leggi, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera
- c) le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relativamente alla posizione dei soci lavoratori.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie.

Spetta all'Organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio Comunale.

Articolo 2

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere

prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 3

Assenza dello scopo di lucro, scopo mutualistico

La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società Impresa Sociale stessa.

La Cooperativa persegue la funzione e l'utilità sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata come previsto dall'art. 45 della Costituzione in materia di cooperazione.

La Cooperativa ha scopo mutualistico in quanto svolge la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e un'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, cercando di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione e benessere organizzativo, fisico, psicologico e sociale dei lavoratori.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore di interesse generale corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base delle previsioni del regolamento, predisposto e approvato ai sensi della Legge n. 142 del 2001 s.m.i. e dall'articolo 43 del presente Statuto, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci.

La cooperativa potrà operare anche con i terzi.

Articolo 4

Oggetto sociale

La Cooperativa, per la realizzazione dell'interesse generale e dello scopo mutualistico, dà vita a un laboratorio aperto alle diverse potenzialità dell'uso sociale e creativo dei nuovi media, una factory informatica aperta ed altamente qualificata in grado di sviluppare progetti tecnologici incentrati principalmente sui seguenti obiettivi operativi:

- innovare le interfacce uomo-macchina e centrarle sull'esperienza dell'utente finale;
- massimizzare il valore della comunicazione e della socialità su web, facendo ampio uso di dispositivi e tecnologie innovative, con particolare attenzione al mondo mobile;
- realizzare, diffondere e promuovere strumenti, software e pratiche libere e legate alla cultura dell'open-source;
- educare all'uso degli strumenti sviluppati per puntare a ridurre il digital-divide non solo sotto l'aspetto tecnologico ma anche dal punto di vista culturale.

La factory trae infatti origine dall'esperienza in campo educativo dell'associazione Acmos, nata nel 1999 per promuovere e sostenere l'inclusione democratica attraverso progetti di educazione ai valori e alla prassi che fondano la cultura della cittadinanza attiva. Tali valori rappresentano l'orizzonte della Cooperativa stessa, e verranno attivamente promossi e ricercati nel corso delle progettualità, nella convinzione che attorno ai linguaggi, alle nuove tecnologie e all'uso

performativo dei media, esistano reali condizioni per moltiplicare spazi di democrazia.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà depositare un marchio qualificante e personalizzante la propria missione e potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, partecipando anche a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

In particolare, a titolo di esempio, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- produzione ed edizione di software;
- consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- gestione di strutture informatizzate e altre attività dei servizi connesse alle tecnologie dell'informatica;
- elaborazione dei dati, hosting e attività connesse;
- sviluppo di portali web;
- attività dei disegnatori grafici di pagine web;
- altre attività dei disegnatori grafici.
- lavorazioni preliminari alla stampa e ai media;
- attività degli studi di ingegneria ed altri studi tecnici;
- ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche;
- servizi di istruzione e formazione culturale;
- attività media-attive per la tutela degli interessi e dei diritti del cittadino;

- attività media-attive che perseguono fini culturali;
- attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- produzione, post-produzione e distribuzione di video e altre attività connesse alle telecomunicazioni;
- riparazione e manutenzione di computer e periferiche.
- pubblicazione di mailing list;

La Cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;

- realizzare corsi di istruzione e addestramento professionale, dotandosi di tutte le autorizzazioni e strumenti necessari;

- partecipare a pubblici appalti inerenti all'oggetto sociale;

- aderire ad Enti o Federazioni per meglio sviluppare la propria immagine e tutelare la propria produzione;

- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 comma septies C.C..

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Articolo 5

Prevalenza della mutualità

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la cooperativa:

a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'Organo Amministrativo documenterà la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

SOCI

Articolo 6

Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che svolgono attività inerenti le discipline dell'art. 4 o che comunque siano interessate agli scopi sociali.

Il potere di ammissione dei nuovi soci è attribuito all'Organo amministrativo che decide in base ai requisiti che i candidati possono

vantare.

Il Socio risponde soltanto nel limite del conferimento rappresentato dalla quota sociale sottoscritta.

Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, C.C. non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Spettano a tutti i soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano a tutti i soci, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'Organo Amministrativo.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Articolo 7

Categorie speciali di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli

scopi sociali.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto, o dell'apposito regolamento ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento, con delibera dell'Organo Amministrativo.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola nell'Organo amministrativo della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Articolo 8

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- 2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- 3) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa;
- 4) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- 5) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 6) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 del presente Statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci ai sensi dell'art. 2528 del codice civile.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 9

Versamento della quota sociale

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura nei modi di legge.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Articolo 10

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo

amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se prevista;

2) dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo

Amministrativo;

3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

Articolo 11

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Articolo 12

Recesso del socio

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Oltre che nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- e) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2525 octies);

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi

prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivino dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

3. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

4. che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

5. che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;

6. che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;

7. che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;

8. nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale.

Il socio escluso può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del pronunciamento dell'Assemblea.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 14

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, che opera con le

modalità di cui al presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, compreso il rimborso del sovrapprezzo, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti stessi. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo successivo.

Nell'ipotesi di più eredi essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare un rappresentante comune che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Articolo 16

Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 17

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante

dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.


Articolo 18

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa quali soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che, condividendo fini e metodi della società, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, dichiarino di voler partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Articolo 19

Conferimento e quote dei soci sovventori



I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1.

Articolo 20

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 21

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

1. l'importo complessivo dell'emissione;
2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

3. il termine minimo di durata del conferimento;
4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
5. i diritti patrimoniali in caso di recesso;
6. il numero di voti spettante in relazione all'ammontare dei conferimenti e nel rispetto dei limiti di legge.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 22

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:



1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci, la cui quota complessivamente detenuta non può essere superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 24

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo e si applica l'Articolo 2530 c.c..

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere

comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Articolo 25

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, con il conto economico e la nota integrativa.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 26

Utili

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla



destinazione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.

Articolo 27

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante erogazione diretta.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, tenendo conto a tal fine di tali scambi quali risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico offerto al socio cooperatore stesso, nel rispetto della normativa vigente.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 28


Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più componenti dell'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina dell'Organo amministrativo;
3. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. l'approvazione dei regolamenti interni in ordine al funzionamento della cooperativa;
7. la deliberazione sulla destinazione di eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
8. la deliberazione sulla destinazione di fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
9. la deliberazione sull'eventuale erogazione di ristorni.

Le decisioni dei soci di cui ai precedenti numeri 4) e 5), quelle per le quali lo richiedono uno o più componenti dell'Organo Amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, nonché quelle espressamente prescritte per legge devono



essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

Le decisioni dei soci possono essere, ad eccezione di quelle indicate al comma precedente, adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del precedente art. 28 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più componenti dell'Organo Amministrativo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno

comunicati ai soci, agli Amministratori ed ai Revisori dei Conti, per mezzo di lettera raccomandata o di qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

E' altresì ammessa la convocazione per mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.


In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Articolo 30

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita



quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale occorrerà sia in prima che in seconda convocazione la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti.

E' fatto salvo quanto previsto al successivo art. 31, ultimo comma.

Articolo 31

Diritto di intervento e di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia componente dell'Organo Amministrativo come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' consentito che il voto sia espresso mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 32

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno dei coamministratori ed, in loro assenza, dal Vice-Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 33

Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico, da un Consiglio di Amministrazione o da due coamministratori.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di



amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico, i due coamministratori o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se non nominato dall'assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Articolo 34

Compiti dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge alla decisione dei soci.

Quando l'amministrazione è affidata a due coamministratori, i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società spettano a ciascun amministratore, singolarmente o congiuntamente secondo quanto stabilito nella delibera di nomina.

In tal caso si applicano gli articoli 2257 e 2258 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni i soggetti delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 35

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax od e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.


Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 36

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono a sostituirli nei modi



previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti, come pure l'amministratore rimasto nel caso di due coamministratori.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico, il Consiglio di Amministrazione o il coamministratore sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Articolo 37

Compensi ai componenti dell'Organo Amministrativo

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti ai componenti dell'Organo Amministrativo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni.

Tali compensi non potranno comunque essere superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo l'esigenza di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20%.

All'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Potrà inoltre essere accantonata una somma, anche sotto forma di

indennità assicurativa, da liquidarsi ai componenti dell'Organo Amministrativo alla cessazione del rapporto a titolo di indennità di fine mandato.

Articolo 38

Rappresentanza

L'Amministratore Unico, i coamministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventuali amministratori delegati, - questi ultimi nei limiti dei poteri loro conferiti - hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Gli stessi sono perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.


In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico, i coamministratori o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio stesso, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 39

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se



comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dai soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria, a norma dell'art. 11 del D.l.vo 155/2006, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis c.c. ridotti della metà.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa.

Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui al successivo art. 25. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata, nonché la norma dettata dall'articolo 11 del D.L.vo 155/2006.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Articolo 40

Controversie

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio ove ha sede la società, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta, mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede la società, che provvederà alla nomina

dell'arbitro.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 41

Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete ai componenti dell'Organo Amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 42

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26 primo comma n.

3;


2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.92, n. 59 e comunque in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d), C.C.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 43

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per



disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 44

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In originale firmati:

Matteo Giaccone

Giuseppe TOMASELLI Notaio

Registrato a Torino - Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Torino 2 il 13 novembre 2012 al n. 11950 serie 1T. Esatti €. 168,00

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, il Notaio Giuseppe TOMASELLI di Torino rilascia la presente copia autentica costituita da undici fogli per uso di legge.

Torino, li 30 APRILE 2013

